



COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Via Trento, 2 – 09037 S.Gavino M.le - Provincia del Sud Sardegna

**Servizi Sociali, Personale, Pubblica Istruzione, Servizi Informativi e di Transizione al Digitale**

**UFFICIO DEL RESPONSABILE**

Codice Fiscale: 82001790920  
Partita IVA: 00611440926

Centralino: 070 937491

P.E.C.: [protocollo.sangavino@pec.comunas.it](mailto:protocollo.sangavino@pec.comunas.it)  
Sito Web: [www.comune.sangavinomonreale.vs.it](http://www.comune.sangavinomonreale.vs.it)

MONREALE - SERVIZI - 1-10-18

# BANDO PUBBLICO

Determinazione del Responsabile del Settore 1 n° 226 del 17/11/2021

**Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L. n° 431/1998, art. 11, D.M. 7 giugno 1999 e D.M. n° 290 del 19/07/2021 - Annualità 2021**

## Articolo 1 – Finalità

Il presente bando ha il fine di sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata per il pagamento del canone d'affitto relativo all'anno 2021.

## Articolo 2 – Principali riferimenti normativi

Legge 9 dicembre 1998, n° 431, art. 11;  
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 come integrato con il Decreto del Ministero della Mobilità sostenibili n° 290 del 19/07/2021;  
Deliberazione della Giunta Regionale n° 37/40 del 09/09/2021;

## Articolo 3 – Requisiti dei destinatari finali dei contributi

I destinatari finali dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune San Gavino Monreale ed occupate a titolo di abitazione principale.

La **residenza** anagrafica nel Comune di San Gavino Monreale deve sussistere al momento della presentazione della domanda; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il **contratto** deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente e occupata a titolo di abitazione principale. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del comune, nell'anno successivo;

Sono **esclusi** i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

**Non sono ammessi** i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n° 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

**Non sono ammessi** i nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

**Comporta inoltre l'esclusione:** la mancata sottoscrizione della domanda; la domanda incompleta o priva della documentazione richiesta che non viene regolarizzata entro i termini comunicati dall'ufficio competente; la presentazione dell'istanza oltre i termini previsti dal bando.

REDAITTORE: luigi ESU – FILE: bando\_L.431-1998\_2021

#### **Articolo 4 – Requisiti economici per ottenere i benefici**

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n° 290 del 19/07/2021:

- a) Fascia A: I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime I.N.P.S., che è pari a € 13.405,08, rispetto al quale l'incidenza sul valore I.S.E.E. del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore I.S.E.E. e non può essere superiore a € 3.098,74;
- b) Fascia B: I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore I.S.E.E. del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;
- c) Fascia Covid: I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore I.S.E.E. del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M. n° 290 del 19/07/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'I.S.E.E. corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

#### **Articolo 5 – Determinazione della misura del contributo**

L'ammontare del contributo non potrà essere superiore a:

- Fascia A: € 3.098,74;
- Fascia B: € 2.320,00;
- Fascia Covid: € 2.320,00;

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'I.S.E.E. del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'I.S.E.E. mentre per la fascia B e la Fascia Covid è pari al 24% dell'I.S.E.E..

Per determinare il contributo (C) occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ( $C=CA-CS$ ). Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Considerato che possono presentarsi situazioni di morosità, in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare le ricevute al Comune, si prevede in tal caso che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. Per l'applicazione di ciò è necessario che insieme alla domanda venga presentata una dichiarazione, sottoscritta dal locatore, che attesti la sanatoria della morosità e che la stessa contenga tutti i riferimenti relativi all'alloggio ed al contratto. Anche il locatario dovrà dichiarare la propria disponibilità alla messa in atto di tale procedura.

#### **Articolo 6 – Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione**

Si premette la non cumulabilità del Fondo con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconoscibile per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo, come per esempio nel caso del Reddito di Cittadinanza.

Viceversa la cumulabilità del Fondo con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

## **Reddito/Pensione di cittadinanza**

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del Decreto n° 290 del 19/07/2021, "i contributi concessi ... **non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cosiddetto Reddito di Cittadinanza** di cui al Decreto Legge 28 gennaio 2019, n° 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n° 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del Decreto Ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto."

Posto quanto sopra il Comune erogherà l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cosiddetto Reddito/Pensione di Cittadinanza in quanto la compensazione sul Reddito/Pensione di Cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'I.N.P.S., successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte del comune, della lista dei beneficiari.

## **Fondo inquilini morosi incolpevoli**

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del D.M. n° 290 del 19/07/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

## **Articolo 7 – Modalità di presentazione delle domande e scadenze**

Le domande debitamente sottoscritte devono essere redatte esclusivamente sui moduli predisposti dall'Ufficio Comunale competente e dovranno contenere tutti gli allegati necessari per la loro valutazione. La modulistica è scaricabile dal sito istituzionale di questo Comune: **[www.comune.sangavinomonreale.vs.it](http://www.comune.sangavinomonreale.vs.it)** ed è disponibile anche all'ingresso del Palazzo Comunale.

Le stesse dovranno contenere in allegato:

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato e copia della relativa registrazione;
- copia dell'ultimo versamento dell'imposta di registro annuale o della documentazione relativa al regime fiscale della cedolare secca
- I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del proprio nucleo familiare corredata da D.S.U., in corso di validità, o dichiarazione per fascia COVID-19;
- fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, e fotocopia del Codice fiscale del richiedente;
- Copia del permesso di soggiorno del dichiarante nel caso di cittadino non appartenente all'UE;
- Copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di gennaio al mese di ottobre 2021, regolari ai sensi della normativa sul bollo. Le ricevute dei mesi di novembre e dicembre 2021 dovranno essere presentate entro il 10 gennaio 2022;
- Eventuale dichiarazione sottoscritta dal locatore, che attesti la sanatoria della morosità, contenente i riferimenti relativi all'alloggio ed al contratto e copia del documento di identità, in corso di validità, del locatore;
- Eventuale copia della documentazione attestante, da parte di un componente del nucleo familiare, la quota di possesso di un alloggio;
- Eventuale copia della documentazione attestante che un componente del nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà su un alloggio sito nel territorio nazionale ma non può godere del bene;
- ogni altra documentazione che il richiedente ritenga necessario produrre a corredo della domanda;

Le domande potranno essere inoltrate alla pec: [protocollo.sangavino@pec.comunas.it](mailto:protocollo.sangavino@pec.comunas.it) o consegnate all'ufficio protocollo del Comune, in ogni caso dovranno pervenire al protocollo del Comune di San Gavino Monreale entro il **21 dicembre 2021**, le domande pervenute oltre tale termine non saranno esaminate.

Si prevede anche un'altra scadenza, il **10 gennaio 2022** entro cui gli istanti, senza ulteriore richiesta da parte dell'ufficio preposto, dovranno integrare la documentazione presentando le ricevute di pagamento del canone di locazione relative ai mesi di novembre e dicembre 2021. Misura questa necessaria per concludere il procedimento nel minor tempo possibile così come richiesto dalla RAS.

## **Articolo 8 – Ripartizione del finanziamento tra i beneficiari**

Considerato che l'importo del finanziamento che la Regione Sardegna trasferirà potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune, per ragioni di equità e di parità di trattamento, si seguirà l'indirizzo,

stabilito con la Deliberazione di Giunta Comunale n° 144 del 10/11/2021, di operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti aventi diritto.

### **Articolo 9 – Controlli e sanzioni**

Il Comune effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. n° 445/2000, il Comune adotterà specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

### **Articolo 10 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla D.G.R. n° 37/40 del 09/09/2021 e alla normativa statale e regionale in vigore.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n° 241/1990, è il Signor Davide Uras.

### **Allegati:**

- informativa sulla privacy;
- modulo di domanda
- modulo per la dichiarazione del locatore
- avviso pubblico.

Il Responsabile del Servizio  
Davide Uras